



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

16 settembre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 AVVOCATI: L'OUA:interventi anticrisi anche per i professionisti (italia oggi)  
Pag 4 AVVOCATI: Avvocati contestano Autorita' per la concorrenza : competente l'Ordine (osservatorio sulla legalità)  
Pag 5 AVVOCATI: La riforma forense naviga a vista (italia oggi)  
Pag 6 ANTIRICICLAGGIO: Antiriciclaggio esteso ai revisori (italia oggi)  
Pag 7 ANTIRICICLAGGIO: Le operazioni collegate finiscono sotto controllo (il sole 24 ore)

## ITALIA OGGI

### **L'Oua: interventi anticrisi anche per i professionisti**

**Interventi anti crisi anche per i professionisti. Li chiede al governo l'Organismo unitario dell'avvocatura, che ha presentato un pacchetto di proposte per dare risposte concrete agli avvocati e al mondo delle professioni in generale: detassazione degli utili reinvestiti, anche per quanto riguarda gli acquisti di macchinari e di apparecchiatura per gli uffici, deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di locazione, accesso al credito facilitato per gli avvocati più giovani, sblocco dei pagamenti per la difesa d'ufficio e per il gratuito patrocinio. Per la commissione fisco dell'Oua la «Tremonti-ter» si è rilevata inefficace, per le professioni, per la mancata autorizzazione della Commissione Ue. «Infatti, per il settore non si prevede la detassazione degli utili reinvestiti, ma non solo: non si contempla nessuna opportunità di investimento agevolato né alcuna detassazione per quanto riguarda gli acquisti di macchinari e di apparecchiatura per gli uffici». Sempre per quanto concerne gli investimenti, a parere dell'Oua, guidata da Maurizio de Tilla, rimangono inevasi anche altri nodi. «Quest'anno scade il triennio in base al quale per gli immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, risultano deducibili gli ammortamenti o i canoni di leasing», recita la nota dell'Oua, «Tale possibilità era prevista nella Finanziaria 2007, pertanto in base all'attuale disciplina per gli immobili che verranno acquistati dal 1° gennaio 2010, non risulteranno più deducibili gli ammortamenti e i canoni di locazione finanziaria». Sulla stessa stregua il sindacato dei ragionieri commercialisti, Anrc. *Gabriele Ventura***

## OSSERVATORIO SULLA LEGALITA'

### **Avvocati contestano Autorita' per la concorrenza : competente l'Ordine**

Gli avvocati non sono d'accordo con l'interpretazione e l'intervento dell'Autorità garante per la Concorrenza ed il Mercato, che ha aperto un'istruttoria contro l'Ordine forense di Brescia "reo" di aver sanzionato alcuni avvocati di Milano per aver aperto su strada un "negoziato giuridico" con l'applicazione alla porta di ingresso di una scritta, a caratteri vistosi, recante l'indicazione "Prima consulenza gratuita". L'Ordine di Brescia aveva infatti ritenuto che tale comportamento violasse l'articolo 18 del codice deontologico forense (accaparramento della clientela). "È ormai pacifico, anche per le norme europee – spiega il presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, Maurizio de Tilla - che gli avvocati non sono imprese, che gli ordini non sono associazioni professionali e che le regole deontologiche tutelano unicamente l'interesse pubblico e non possono essere assimilate a intese restrittive della concorrenza. L'unico a non capirlo è ancora l'Antitrust, il quale non ha alcun potere di sindacare né le norme deontologiche e men che meno la loro applicazione".

**La Giunta dell'Oua ha pertanto approvato oggi una delibera nella quale si contesta la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e si invita ad archiviare l'istruttoria "per inammissibilità e carenza di potere, e, comunque, per infondatezza nel merito". La delibera dell'organismo degli avvocati commenta che "l'intervento dell'Antitrust è viziato da carenza di potere: gli Ordini professionali non sono Associazioni di imprese, ma organismi di diritto pubblico posti a tutela dell'indipendenza ed autonomia, nonché del livello deontologico dei professionisti (e ciò nell'interesse dei cittadini) che – si ribadisce – non sono imprese, ma soggetti qualificati che esplicano attività intellettuale. L'Antitrust ha, quindi, commesso un macroscopico errore in quanto l'attività degli Ordini professionali ha rilevanza pubblica esercitando, per legge, le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi. Gli Ordini professionali vigilano sul decoro dei professionisti e sull'esercizio dell'attività professionale e dello svolgimento dell'attività forense".**

**Inoltre, secondo il documento OUA, i codici deontologici hanno un fondamento costituzionale, ancor più dopo l'introduzione dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, che fissa il principio di sussidiarietà "orizzontale". La giurisprudenza costituzionale ha sempre dato per scontato il concetto che vi siano norme deontologiche "proprie dell'Ordine professionale" e non sindacabili dall'autorità pubblica" e "la funzione disciplinare esercitata dai Consigli dell'Ordine, nell'ambito dei doveri assegnati alle istituzioni forensi, non può essere oggetto di sindacato se non nei limiti della devoluzione prevista dalla legge".**

**Peraltro, notano gli avvocati, con l'inizio della sua istruttoria, "l'Antitrust ha altresì violato la normativa europea. Esistono, infatti, due direttive europee (la 36/2005 e la 123/2006), riguardanti rispettivamente il riconoscimento delle qualifiche professionali e la liberalizzazione dei servizi nel mercato interno, che si sono espresse con chiarezza: per l'Europa le professioni regolamentate (quelle che si rapportano agli ordini professionali) devono ottemperare alle regole riguardanti l'indipendenza, il decoro e l'integrità della professione. Anzi la direttiva 123/2006 (art. 24, comma 2) dice di più: sancisce espressamente che i codici deontologici di ciascun paese possano riferirsi a regole più stringenti proprio in relazione ai requisiti di indipendenza, decoro ed integrità. Si tratta del principio europeo – ignorato dall'Antitrust – del rispetto dell'identità nazionale. La stessa direttiva n. 36/2005 del Parlamento Europeo sancisce che le regole europee delle professioni intellettuali non impediscono che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel proprio territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano le norme specifiche di ogni singolo Paese in materia di organizzazione della professione, di deontologia, di controllo e di responsabilità". Mauro W. Giannini**

## ITALIA OGGI

La questione dei minimi tariffari inderogabili spacca la commissione giustizia del senato

### **La riforma forense naviga a vista**

Presentati 270 emendamenti. E Alfano vuol vederci chiaro

Riforma forense impantanata sulle tariffe. Da un lato è scontro aperto in Senato tra maggioranza e opposizione sulla derogabilità o meno dei minimi per gli avvocati, dall'altro il ministro della giustizia è pronto a scendere in campo per vederci chiaro e proporre alcune modifiche al testo. Che, tra l'altro, si vanno a sommare agli oltre 270 emendamenti che Palazzo Madama ha iniziato a esaminare, ieri, alla chiusura del termine per presentare correttivi. Insomma, se il comitato ristretto della Commissione giustizia era stato creato a suo tempo con l'obiettivo di facilitare l'iter legislativo del riordino dell'avvocatura, l'effetto si può dire sia stato diametralmente opposto. A questo punto, sarà decisivo l'incontro tra il sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della II commissione del Senato, Filippo Berselli, dove il governo delineerà al Parlamento le linee di intervento sulla riforma. La questione dell'inderogabilità o meno dei minimi tariffari è infatti nodale anche alla luce delle ultime osservazioni dell'Antitrust, che ha invitato l'Esecutivo a intervenire sul comparto delle professioni per far applicare agli ordini le liberalizzazioni introdotte dall'allora ministro dello sviluppo economico del governo Prodi nel 2006. E oggi, la partita si gioca a parti inverse: l'attuale maggioranza appoggia infatti la libera contrattazione delle tariffe, mentre per l'opposizione i minimi obbligatori vanno reintrodotti. «Le posizioni si sono capovolte rispetto al 2006», afferma Luigi Li Gotti (IdV), membro del comitato ristretto, «a nostro parere l'inderogabilità dei minimi si può riproporre perché il tariffario forense è sì predisposto dall'avvocatura, ma con la supervisione del ministero della giustizia. Quindi non vengono imposti dalla parte professionale e rientrerebbero così in quei casi in cui l'Europa ha accettato la previsione di forme di inderogabilità». In sostanza il testo elaborato dal comitato dei nove della Commissione giustizia, dopo un lungo tira e molla con la categoria forense, ha previsto, nella sua ultima stesura del luglio scorso, al comma 5 dell'art. 12, l'inderogabilità dei minimi tariffari. Cancellando però il comma 9 del testo presentato dal Consiglio nazionale forense, che aboliva le disposizioni del decreto Bersani per gli avvocati. Fra le altre novità del testo, importanti modifiche attendono l'accesso alla professione. Per mettere un freno alla crescita numerica di una categoria che ha già superato le 200 mila unità. L'articolato del ddl, infatti, riscrive a 360 gradi l'esercizio della professione partendo proprio dal tirocinio per il quale è previsto un test informatico di ingresso per l'iscrizione all'apposito registro. Tirocinio che resta di 24 mesi ma che prevede la contestuale frequenza obbligatoria di corsi di formazione di almeno 250 ore complessive. *Gabriele Ventura*

## ITALIA OGGI

### Antiriciclaggio esteso ai revisori

Obbligo di identificazione anche per il titolare effettivo. L'obbligo di adeguata verifica viene esteso ai revisori ma non ai sindaci. Nel campo delle operazioni collegate e frazionate l'obbligo di adeguata verifica viene circoscritto alle sole operazioni fra loro «collegate allo scopo di realizzare un'operazione frazionata». Esclusione degli obblighi di adeguata verifica anche per la redazione di ogni tipologia di dichiarazione fiscale. Non accolte le richieste delle Commissioni parlamentari finalizzate ad esentare le società fiduciarie dagli obblighi antiriciclaggio ed introdurre la possibilità di ricorrere alla oblazione (ex art. 16 l. 689/81) anche per i professionisti in caso di mancate comunicazioni ex art.51. È quanto si rinviene dalla versione definitiva del decreto correttivo al dlgs 231/07 sull'antiriciclaggio che sarà approvato in settimana governo.

Le novità del correttivo antiriciclaggio	
<b>Adeguata verifica</b>	Gli obblighi di adeguata verifica dovranno essere assolti al primo contatto utile col cliente e riguarderanno anche il titolare effettivo
<b>Revisori contabili</b>	Anche i revisori sono tenuti agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
<b>Organi di controllo extracontabili</b>	Gli organi di controllo endosocietari non sono tenuti a porre in essere l'adeguata verifica della clientela
<b>Ordini professionali</b>	Potranno istituire un archivio unico centralizzato delle registrazioni effettuate dai propri iscritti
<b>Operazioni collegate o frazionate</b>	Gli obblighi di adeguata verifica e registrazione vanno riferiti alle "operazioni fra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata"
<b>Campo di applicazione dell'obbligo</b>	Il campo di applicabilità degli obblighi viene esteso anche agli operatori che svolgono attività di offerta di giochi scommesse o concorsi pronostici con vincite di denaro
<b>Dichiarazioni fiscali</b>	Non è richiesta la adeguata verifica del cliente e la registrazione nel caso di redazione e trasmissione di ogni tipo di dichiarazione fiscale.
<b>Contanti</b>	È ammesso, nei pagamenti in contanti eguagliare o superare la soglia del 12.500 euro attraverso il "cumulo di più rate" a condizione che il frazionamento non sia "artificioso"

**Operazioni collegate e frazionate.** Gli obblighi di adeguata verifica e registrazione per tutti i destinatari del decreto (intermediari finanziari, professionisti, altri soggetti) vengono circoscritti alle operazioni «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata» e non a tutte le operazioni collegate o frazionate. In merito ai trasferimenti dei contanti di cui all'art. 49, viene definitivamente chiarito come risulti ammissibile trasferire in più soluzioni, fra soggetti privati importi anche complessivamente pari o superiori a 12.500 Euro. Essenziale è che il frazionamento sia dovuto a prassi commerciale o libertà contrattuale e non sia invece «artificiosamente frazionato» per celare ingenti contanti provenienti dai reati presupposto.

**Modifiche sull'adeguata verifica.** L'obbligo di adeguata verifica, si applicherà non solo sul cliente ma anche sul titolare effettivo. In tal senso depone una specifica modifica all'art. 36, c. 1, in merito agli obblighi di registrazione.

**Obblighi fiscali.** Viene poi esplicitato (anche se sul tema non sussistevano dubbi particolari), che agli obblighi di adeguata verifica soggiacciono anche le associazioni di categoria di imprenditori, commercianti, Caf e patronati che svolgano attività in materia di contabilità e tributi nei confronti dei propri associati. Chiarito, inoltre, da un lato che fra le attività escluse da adeguata verifica rientrano non solo la mera attività di redazione e/o trasmissione di dichiarazione dei redditi ma di ogni dichiarazione fiscale e dall'altro che gli adempimenti in materia del lavoro, sono esclusi oggettivamente da ogni attività di verifica anche se compiuti da soggetti diversi rispetto agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro.

**Sindaci e revisori.** Con una modifica dell'art. 12 viene sancito che i sindaci di ogni tipologia societaria sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica della clientela. L'esenzione riguarderà, tuttavia, solo i sindaci non revisori in quanto i revisori contabili saranno tenuti all'obbligo in commento. Tali incombenze, sono, infatti, ora espressamente contemplate dal novellato art. 16, comma 2, del modificato dlgs 231/07, nel quale viene corretta la precedente disposizione, prevedendo l'obbligo di adeguata verifica in tutti i casi in cui ci si trovi di fronte a operazioni di valore indeterminato o indeterminabile. *Luciano De Angelis e Cristina Bartelli*

## IL SOLE 24 ORE

Verso il Cdm. Modifiche alle regole anti-riciclaggio

### **Le operazioni collegate finiscono sotto controllo**

Aggiornamento per le regole sulle segnalazioni anti-riciclaggio. Attenzione, però: su queste penderà la spada di Damocle dei controlli *affidati* al nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, I controlli previsti a carico di intermediari finanziari e professionisti dal decreto legislativo n. 231/2007 sui movimenti “occasionalmente” sospetti, di importo pari o superiore a 15.000 euro, riguarderanno le operazioni «tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata». E non saranno, pertanto, circoscritti come chiesto dalle Camere, alle sole operazioni artificialmente suddivise in più tranche. Il testo messo a punto da Politiche europee ed Economia, che ha ottenuto ieri il via libera del preconsiglio, recepisce tuttavia solo in parte i pareri espressi dalle commissioni parlamentari e si appresta a ottenere l’approvazione definitiva dal Consiglio dei ministri. Rispetto al testo licenziato in prima lettura trova, poi, collocazione una nuova definizione del termine di «titolare effettivo» dell’operazione. Vengono inoltre confermate, le disposizioni che prevedono a partire dal 1° marzo 2010 gli obblighi di segnalazione anche per gli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservate allo Stato (per esempio agenzie, ricevitorie, sale bingo e corner) e le nuove sanzioni con una multa da 10.000 a 200.000 euro per chi viola il divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con banche di comodo. Il preconsiglio di ieri, inoltre, ha richiesto un aggiustamento in corsa anche per il restyling dell’Opa europea avviato nel giugno scorso dal Governo. Il decreto che dispone un ulteriore aggiustamento delle modifiche già introdotte nel Tuf (decreto legislativo 58/98) dalle norme di attuazione della direttiva 2004/25/Ce sulle offerte pubbliche d’acquisto (decreto legislativo 229/2007) dovrebbe, infatti, approdare venerdì prossimo in Consiglio per il sì definitivo, ma sarà vincolato anche al parere formulato ieri dalla Consob. Le correzioni che si vogliono introdurre puntano a sciogliere alcuni nodi interpretativi e riguardano, tra l’altro, la disciplina dell’azione di concerto, l’applicabilità delle norme Opa alle operazioni di scambio di obbligazioni o di altri titoli di debito e l’alleggerimento degli obblighi di comunicazione per patti parasociali. *Marco Gasparini Marco Mobili*